

Relazione per la Commissione bicamerale Semplificazione Legislativa sulla proposta di riordino del Banco Nazionale di Prova.

Il Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali di Gardone Val Trompia non è un ente inutile: è un ente essenziale. Ed è essenziale non solo perché svolge attività secondo competenze che gli sono attribuite dalla legge, ma perché è l'unico organismo in grado di poterle svolgere, con riferimento al *know-how* e alle professionalità che esprime.

Se, per ipotesi, con un colpo di spugna il Banco fosse cancellato dal novero degli enti esistenti, l'intero settore delle armi civili, e in parte anche quello delle armi militari portatili prodotte in Italia, sarebbe assolutamente impossibilitato a operare.

Il Banco svolge due funzioni di particolare importanza e delicatezza.

1. La prima è la prova delle armi da fuoco portatili. Tale prova, la cui finalità è quella di assicurare la sicurezza (*safety*) e l'integrità fisica degli utilizzatori, appare non solo obbligata da disposizioni di legge (legge 23 Febbraio 1960, n. 186, articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110), ma imposta dagli obblighi internazionali dal Paese assunti prima con la prima convenzione di Bruxelles del 15 luglio 1914, e poi con la seconda Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969, eseguita con legge 12 dicembre 1973, n. 993. Tra le competenze connesse del Banco si è aggiunto, mediante il disposto della legge 6 dicembre 1993, n. 509, anche il controllo della sicurezza delle munizioni commerciali e dei loro parametri di qualità e conformità, definiti dalla stessa Convenzione di Bruxelles.

Tali impegni internazionali non comportano semplicemente che le armi e le munizioni siano sottoposte a prova: ma impongono che tale prova sia operata da uno dei banche riconosciuti dalla Commissione Internazionale Permanente della Convenzione, e il Banco di Gardone Val Trompia è l'unico riconosciuto in Italia. Il venir meno delle competenze del Banco in tal senso obbligherebbe pertanto gli operatori a far provare le proprie armi e munizioni all'estero, con un aggravio di costi che ridurrebbe drammaticamente la competitività del settore della produzione industriale e artigianale di armi per caccia, tiro e difesa personale, che da primo si ridurrebbe tra gli ultimi in Europa. La perdita delle competenze del Banco in tale campo costituirebbe anche violazione del diritto comunitario, poiché l'articolo 4 della direttiva 2008/51/CE, che modifica la precedente 91/477/CEE sull'acquisizione e detenzione di armi, prevede la necessità che ogni Paese membro stabilisca un sistematico e coerente sistema di marcatura delle armi, che per il nostro Paese è il sistema della Convenzione, di cui il Banco è espressione. Inoltre, la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, eseguita in tutti i paesi

dell'Unione europea, dispone all'articolo 3 comma 1 che "I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri", mentre al comma 2 definisce come sicuri i prodotti conformi alla normativa comunitaria in materia di sicurezza, o, in mancanza di specifica normativa, alla normativa nazionale a riguardo. Nel caso delle armi e delle munizioni la normativa sulla qualità del prodotto vigente non può che essere considerata la Convenzione, e la sua legge di esecuzione, non esistendo alcuna norma europea relativa. Inoltre l'articolo 11 comma 3 della direttiva prevede che possano essere trasferite all'interno dell'Unione solo armi che siano state sottoposte a bancatura CIP, ossia che siano state provate da un Banco riconosciuto ai sensi della Convenzione. Appare di ogni evidenza come tale disposizione può essere considerata come ostativa alla bancatura in altri paesi europei delle armi prodotte in Italia, che non potrebbero essere trasferite. In conclusione, come si è anticipato, la stessa esistenza del Banco, e non solo le funzioni e attività che esplica nel campo della sicurezza intrinseca di armi e munizioni, appare essenziale nell'ordinamento giuridico italiano.

2. Ma la seconda funzione non è meno importante. Il Banco, attraverso la prova delle armi, raccoglie tutte le informazioni essenziali al fine di assicurarne la tracciabilità, garantendo la possibilità di raccogliere informazioni essenziali per la pubblica sicurezza (*security*), e assicura che l'esemplare sottoposto sia conforme al prototipo catalogato, e che sia dunque un'arma comune da sparo. È proprio al Banco che le forze di polizia si rivolgono al fine di conoscere la storia di un'arma ritrovata o con la quale è stato commesso un reato, perché alcune informazioni possono essere desunte solo dalla sua base dati, in continua evoluzione. E si tratta di una funzione fondamentale, non solo per il ruolo che già possiede, ma per quelli che possono essere i suoi sviluppi e implicazioni. Appare infatti auspicabile che, nel futuro, anche in Italia venga costituita una base dati contenente tutte le evidenze balistiche di tutte le armi prodotte e importate, su esempio dello statunitense *National Integrated Ballistic Information Network* (NIBIN). Ciò permetterebbe di confrontarle con i risultati di perizie balistiche operate in seguito a un reato, e di identificare il tipo e la matricola dell'arma, riuscendo a risalire al legittimo detentore, talvolta anche quando i segni distintivi siano stati alterati o cancellati. Inoltre, nel futuro, l'identificazione e la tracciabilità delle armi portatili verrà garantita con la massima certezza di inalterabilità, magari per mezzo dell'inserimento nell'arma di *transponder* RFID inamovibili. Queste procedure, alcune già usuali in altri paesi, dovranno essere nel futuro inevitabilmente applicate anche nel nostro, al fine di garantire la tracciabilità delle armi e dei loro effetti. Ebbene, in assenza di una struttura come il Banco e delle sue competenze relative, ogni garanzia di tracciabilità sarebbe impossibile, e tali sistemi inattuabili.

In prospettiva, è possibile che le competenze di *safety* possano trovare una diversa articolazione. In Europa, infatti, è il produttore, ossia l'immissore sul mercato, che si assume l'onere di garantire la qualità del prodotto, e la conformità alle norme tecniche e giuridiche relative, conformemente a specifiche generali di qualità stabilite (c.d. "marchio CE").



Poiché il marchio CE per le armi e le munizioni non è previsto, si applica, come più sopra si è visto, la Convenzione, come parametro della qualità dei prodotti. Il ruolo del Banco è destinato a cambiare, nella prospettiva di certificare l'adeguatezza ai criteri di qualità non di ogni arma, mediante prova, bensì del ciclo produttivo e del prodotto medesimo, quale sua espressione. Il Banco dovrà divenire, in prospettiva, un vero e proprio istituto di certificazione, al pari di altri ma specializzato, dedicato al controllo dell'applicazione dei criteri di qualità ai processi produttivi, e disponibile a fornire alle aziende i relativi servizi di auditing. Ciò sarebbe possibile anche in assenza di norme europee sul marchio CE delle armi e delle munizioni, anche se ciò richiederebbe la rimodulazione di alcune norme attuative della Convenzione di Bruxelles, e dovrebbe forse costituire parte di un processo più generale, che coinvolga l'Unione europea.

Il ruolo che il Banco possiede nella tracciabilità delle armi e delle munizioni è invece indifferibile, di talché non sembra possibile identificare delle alternative credibili alla raccolta delle informazioni essenziali che esso svolge. Mentre quindi la prova forzata potrebbe in futuro essere sostituita dalla certificazione di processo e di prodotto, attraverso un mutato panorama normativo internazionale ed europeo, il controllo della legalità delle armi e delle munizioni e la raccolta delle informazioni di pubblica sicurezza a riguardo (produttore, modello, calibro, numero di catalogo nazionale, matricola, lotto delle munizioni, etc.) non può che essere operato da un soggetto imparziale e tecnicamente competente quale il Banco di prova.

L'importanza del Banco di prova, e la sua centralità per il comparto armiero, risaltano *ictu oculi*. Si tratta di un'istituzione che funziona, e funziona in maniera efficiente, che non ha sprechi, che non riceve denaro dalle amministrazioni pubbliche, che produce ricchezza, e che armonizza in maniera esemplare le esigenze delle imprese, dei cittadini e dell'amministrazione pubblica. Non solo non si comprende quali possano essere i criteri per considerarlo "ente inutile", ma anche le motivazioni per le quali esso andrebbe riformato, peraltro in senso contrario rispetto ai criteri di semplificazione. Pertanto l'industria, e, oseremmo dire, tutti i fruitori dei suoi servizi, si augurano che codesta onorevole Commissione esprima un deciso parere negativo sulla riforma del Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali di Gardone Val Trompia così come proposta.

Se il Banco deve essere riformato dovrà essere nella direzione di trasformarlo in un moderno istituto di certificazione della qualità, capace tuttavia di esercitare pubbliche funzioni ma senza appesantimenti burocratici, con una struttura snella e agile tal quale l'attuale e con la consolidata competenza di raccogliere e gestire i dati necessari alla tracciabilità delle armi e delle munizioni.